

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE



COPIA di DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-18 del 23/02/2023

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE 145/2018). PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2023

Il giorno 23/02/2023 alle ore 10.00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Francesco MENNA, con l'assistenza del Segretario Generale Antonella MARRA, ha assunto il seguente decreto:

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56
e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale**

Premesso che:

-l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio in virtù del rinvio di legge per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dal Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°309 del 31.12.2021, con cui è stata differita al 31 marzo 2022 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, data in cui dovrà avvenire anche la presentazione del DUP al consiglio per la sua contestuale approvazione.

CHE con decreto presidenziale del 31.01.2023, n°10, è stato approvato il risultato presunto di amministrazione 2022, con la determinazione e ripartizione dell'avanzo accantonato e vincolato;

CHE, con decreto presidenziale del 31.01.2023, n°12, è stata approvata la prima variazione in esercizio provvisorio 2023, con applicazione di avanzo vincolato e accantonato per l'importo complessivo di € 718.161,64;

Considerato che

- con la direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di 30 gg, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a 60gg;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di giustizia europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamata, in particolare, la legge 145/2018 e s.m.i., la quale, ai commi da 859-872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non riduca lo stock del debito scaduto alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto allo stock del debito scaduto alla fine del penultimo esercizio precedente. L'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock del debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- b) in misura variabile dall'1% al 5% nel caso in cui l'ente presenti un indicatore medio di ritardo dei pagamenti positivo ed in particolare:
 - 1% in caso di ritardo da 1 a 10 gg
 - 2% in caso di ritardo da 11 a 30 gg
 - 3% in caso di ritardo da 31 a 60 gg
 - 5% in caso di ritardo superiore a 60 gg

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

- a) in misura pari al 5% nel caso in cui l'ente non adempia agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti;

Accertato che, relativamente all'esercizio 2023, l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2021	€ 136.246,28
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	€ 122.621,65
Fatture ricevute nel 2022	€ 23,21 ml
Franchigia 5% fatture ricevute nel 2022	€ 1,16 ml
Stock del debito al 31/12/2022	€ 287.129,82
Indicatore di ritardo dei pagamenti	gg -8

TENUTO CONTO che sulla base dello stock del debito scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022, questo ente NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali (L.145/2018 art.1, comma 859, lett. a).

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito;

Dato atto della regolarità tecnica espressa ai sensi dell'art. 147 - bis del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti, altresì, lo Statuto Provinciale, e i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri allegati al presente atto come per legge;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC):

Stock del debito al 31/12/2021	€ 136.246,28
Obiettivo di riduzione del debito (-10%)	€ 122.621,65
Fatture ricevute nel 2022	€ 23,21 ml
Franchigia 5% fatture ricevute nel 2022	€ 1,16 ml
Stock del debito al 31/12/2022	€ 287.129,82
Indicatore di ritardo dei pagamenti	gg -8

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

- 2) Di dare atto che, sulla base dello stock del debito scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022, questo ente NON è obbligato ad accantonare Il fondo di garanzia dei debiti commerciali (L.145/2018 art.1, comma 859, lett. a).
- 3) Di prendere atto, altresì, che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione, conservazione ed archiviazione, nonché all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza.

OGGETTO : Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 862, legge 145/2018). Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2023

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(f.to Francesco Menna)

Il Segretario Generale
(f.to Antonella Marra)

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _____ essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)